



## **Comune di Cento**

### **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEI COMUNI DI CENTO, TERRE DEL RENO, VIGARANO MAINARDA E BONDENO FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO E DEL PROGETTO "EDUCARE AL BENESSERE" ANNI SCOLASTICI 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 E PROROGABILE PER ULTERIORI TRE ANNI SCOLASTICI, SUDDIVISO NEI SEGUENTI LOTTI:**

**LOTTO 1: SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CENTO E PROGETTO "EDUCARE AL BENESSERE PER TUTTI I COMUNI DEL DISTRETTO";**

**LOTTO 2: SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI TERRE DEL RENO;**

**LOTTO 3: SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI VIGARANO MAINARDA;**

**LOTTO 4: SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BONDENO;**

**CIG:**

### **ART. 1 - ENTI APPALTANTI**

Nel presente capitolato d'appalto, le parti contraenti verranno d'ora in poi denominate, per brevità, come segue:

Amministrazioni comunali Committenti:

- Cento (FE);
- Terre del Reno (FE);
- Vigarano Mainarda (FE);
- Bondeno (FE);

L'Amministrazione Comunale di Cento bandisce il presente appalto in esecuzione della convenzione stipulata dalle amministrazioni comunali suddette ai sensi dell'art. 30 del TUEL e giusta convenzione dei Comuni committenti con la CUC del Comune di Cento.

### **ART. 2 - OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha per oggetto A) la gestione del servizio per l'integrazione degli alunni con disabilità residenti nei Comuni di Cento, Terre del Reno, Vigarano Mainarda e Bondeno in possesso della certificazione medico legale di riconoscimento della disabilità rilasciata ai sensi della legge regionale n. 4 del 19 febbraio 2008 e del D.P.C.M. n. 185 del 2006. La certificazione del riconoscimento della disabilità da parte delle commissioni di accertamento è il documento comune per l'accesso a tutti i percorsi agevolanti e di integrazione riguardo le condizioni di disabilità; B) la gestione per l'anno scolastico 2024-2025 del progetto distrettuale extrascolastico "Educare al Benessere", rivolto ai bambini che mostrano fragilità nella sfera emotiva o del linguaggio, frequentanti i nidi d'infanzia comunali, le sezioni primavera e le scuole dell'infanzia statali e private paritarie del territorio del Distretto.

L'appalto è suddiviso in 4 lotti, coincidenti con il servizio da espletare in ciascun comune aderente alla convenzione e facenti parte dell'Alto Ferrarese. Inoltre nel lotto del Comune di Cento oltre alla gestione del servizio di integrazione scolastica per gli alunni residenti nel territorio del Comune è ricompreso per l'anno scolastico 2024-2025 la gestione del progetto "Educare al Benessere" rivolto a tutti i bambini e le bambine frequentanti i nidi d'infanzia comunali, le sezioni primavera e le scuole dell'infanzia statali e private paritarie del territorio dell'Alto Ferrarese.

Lotti:

- **LOTTO 1: SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI CENTO E PROGETTO "EDUCARE AL BENESSERE PER TUTTI I COMUNI DEL DISTRETTO";**
- **LOTTO 2: SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI TERRE DEL RENO;**
- **LOTTO 3: SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI VIGARANO MAINARDA;**
- **LOTTO 4: SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA COMUNE DI BONDENO;**

Il valore complessivo presunto dell'appalto è pari ad € **8.115.170,32 (ottomilionicentoundicimilacentosettanta/32)** IVA esclusa ed è così determinato:

LOTTO	BASE DI GARA PERIODO dal 1.09.2024 al 31.08.2027	PROROGA PER 3 ANNI SCOLASTICI (dal 1.09.2027 al 31.08.2030)	QUINTO D'OBBLIGO	PROROGA TECNICA 12 MESI	Eventuale Attivazione 4 anni scolastici Progetto "Educare al benessere"	TOTALE
<b>LOTTO 1 Servizio integrazione scolastica Comune di Cento</b>	€ 1.538.327,90	€ 1.538.327,90	€ 307.665,58	€ 512.775,97		€ 3.897.097,35
<b>LOTTO 1 Progetto Educare al Benessere Comune di Cento</b>	€ 16.647,70	€ 16.647,70	€ 3.329,54	€ 16.647,70	€ 66.590,80	€ 119.863,44
<b>TOTALE LOTTO1 Comune di Cento</b>	€ 1.554.975,60	€ 1.554.975,60	€ 310.995,12	€ 529.423,67	€ 66.590,80	€ 4.016.960,79
<b>LOTTO 2 Servizio integrazione scolastica Comune di Terre del Reno</b>	€ 617.714,29	€ 617.714,29	€ 123.542,86	€ 205.904,76		€ 1.564.876,20
<b>LOTTO 3 Servizio integrazione scolastica Comune di Vigarano Mainarda</b>	€ 428.571,43	€ 428.571,43	€ 85.714,29	€ 142.857,14		€ 1.085.714,29
<b>LOTTO 4 Servizio integrazione scolastica Comune di Bondeno</b>	€ 571.428,57	€ 571.428,57	€ 114.285,71	€ 190.476,19		€ 1.447.619,04

I costi per la sicurezza (DUVRI) per tutti i lotti non soggetti al ribasso sono pari a € 0 (zero) come da indicazione RSPP ns. prot.n. 26674 del 30.04.2024 che non ha ritenuto necessario predisporre il DUVRI da parte del Comune di Cento, in quanto è competenza delle Istituzioni Scolastiche predisporre il DUVRI, sulla base dell'allegato schema (Allegato B).

L'importo complessivo stimato a base di gara è pari ad € **3.172.689,89** IVA esclusa.

L'importo comprende il costo del personale impiegato per complessivi € 3.014.055,40 (di cui il 7% per il coordinamento del servizio di ciascun lotto) la fornitura del materiale e della dotazione strumentale necessari per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività oggetto dell'appalto, ivi inclusi i costi di formazione del personale suddiviso nei quattro lotti secondo il seguente schema includendo il coordinamento del servizio:

- Lotto 1 Comune di Cento: € 1.479.510,88;
- Lotto 2 Comune di Terre del Reno: € 586.828,58;
- Lotto 3 Comune di Vigarano Mainarda: € 407.142,86;
- Lotto 4 Comune di Bondeno: € 542.857,14;

Per la definizione del costo del personale impiegato si è preso a riferimento il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro CCNL Cooperative Sociali. Il personale educatore è stato considerato nella categoria D1 e D2, mentre i coordinatori di ciascun lotto sono stati considerati nella categoria D3.

Gli operatori economici potranno comunque indicare nella loro offerta un CCNL diverso da quello indicato nel presente capitolato solo se tale diverso contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto indicato dalla stazione appaltante. In tale caso l'operatore economico dovrà produrre una dichiarazione di equivalenza che deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele

economiche che quelle normative e che deve essere volta a dimostrare che il diverso CCNL adottato dall'operatore economico garantisca tutele equiparabili.

Per i dettagli relativi al personale, si rimanda agli allegati A1) A2), A3), A4) del presente Capitolato d'oneri.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso, nel rispetto dei seguenti principi: ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 le stazioni appalti devono indicare nei bandi di gara il contratto collettivo nazionale leader applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, individuato tra i contratti in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, assicurando così il rispetto del principio di libera concorrenza nell'affidamento del servizio; agli operatori economici partecipanti alla gara, tenendo conto della propria organizzazione, è consentito applicare comunque un CCNL anche diverso da quello indicato nel presente articolo, purché garantisca comunque ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative indicandolo necessariamente preventivamente all'interno dell'offerta e in caso di affidamento del servizio, prima dell'aggiudicazione formale consegnando al Comune di Cento per ciascun lotto la "dichiarazione di equivalenza" che sarà oggetto di specifiche verifiche.

L'appalto è finanziato per il Comune di Cento con risorse proprie, regionali e statali, mentre i restanti Comuni dell'Alto Ferrarese finanziano l'appalto con risorse proprie.

### **ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO**

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere garantito per il periodo 01.09.2024 -31.08.2027, per i Comuni di Cento, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, e Bondeno, fatta eccezione per il progetto distrettuale "Educare la benessere" che avrà durata solo per l'anno scolastico 2024-2025, e potrà essere prorogato per gli ulteriori due anni scolastici, di anno in anno, fino al 31.08.2027, qualora rifinanziato dalla Regione.

Al termine del periodo, ciascun Comune committente si riserva la facoltà di esercitare il diritto di opzione ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D. Lgs. 36/2023 di prorogare il contratto con esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per il Comune di Cento o per ciascun Comune per un ulteriore periodo di 36 mesi. In relazione al progetto "Educare al benessere", potrà essere attivato dal Comune di Cento per un ulteriore periodo di 36 mesi, prorogabili in anno in anno qualora finanziato dalla Regione.

Qualora i committenti intendano avvalersi dell'opzione di cui sopra, ciascun Comune, per quanto di propria competenza, è tenuto a darne comunicazione per iscritto alla controparte, almeno tre mesi prima della scadenza del contratto, a mezzo PEC.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ciascuno dei Comuni committenti per quanto di propria competenza può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In ogni caso alla scadenza il servizio, ciascun lotto potrà essere soggetto a proroga tecnica, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023 per un periodo di mesi dodici, nelle more dell'espletamento del procedimento di gara per l'individuazione del nuovo contraente. Nel caso di specie l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. Ciascun Comune potrà attivare la proroga tecnica per il proprio lotto.

Il valore dei dodici mesi della proroga tecnica è stato così calcolato tenendo conto per ciascun lotto del valore di un anno scolastico di servizio posto a base di gara (valore base di gara/3).

### **ART. 4 - FINALITÀ, OBIETTIVI E NATURA DEI SERVIZI**

Il servizio di assistenza scolastica agli alunni con disabilità, ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge quadro n. 104/92 ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, integrando il sostegno scolastico durante tutti i momenti, nessuno escluso, della vita scolastica, sia nella scuola che nelle attività esterne organizzate dalla scuola.

In particolare deve:

- garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona disabile promuovendone la piena integrazione a scuola;

- prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione delle persone disabili alla vita scolastica;
- predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale e finalizzati alla crescita culturale della persona disabile.

Il servizio sarà svolto in base ai criteri operativi definiti dalle singole Amministrazioni comunali e sotto la direzione funzionale del Dirigente Scolastico. Il servizio sarà altresì svolto in collaborazione con gli insegnanti di classe in base alla programmazione educativa e didattica elaborata dagli Organi Collegiali delle singole Istituzioni Scolastiche, tenuto conto della responsabilità educativa e didattica che compete esclusivamente, per legge, agli insegnanti.

Il personale educativo di cui al presente affidamento ha il compito di favorire l'integrazione scolastica e va inteso come la risorsa professionale che aiuta la scuola e la famiglia a veicolare condizioni d'apprendimento, di socialità, di relazione utili a garantire un positivo progetto di vita. Svolge le funzioni previste dal vigente *Accordo di Programma per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili (aa.ss. 2011/2012-2015/2016)* e secondo quanto definito dal PEI, in particolare negli ambiti dell'autonomia personale e della comunicazione, organizzando interventi volti a favorire, tra l'altro la deambulazione, l'attivazione di prassi, l'orientamento spazio/temporale, l'organizzazione del lavoro scolastico, l'uso d'ausili e di strumentazioni specifiche, l'ampliamento e l'arricchimento delle forme di comunicazione e delle capacità d'interazione con le persone, il coinvolgimento in attività laboratoriale e di lavoro di gruppo, con esclusione dei compiti normativamente e contrattualmente previsti a carico del personale docente ed ATA statale. La progettazione necessaria per il raggiungimento degli obiettivi educativi dovrà essere condivisa e realizzata congiuntamente con il personale docente.

Detto personale, assegnato prevalentemente per situazioni di gravità, deve agire in momenti collegati e integrati con le attività della classe in collaborazione con gli insegnanti e svolgere funzioni di collegamento tra diverse attività, diversi contesti di vita e d'apprendimento e può seguire durante l'orario scolastico il bambino. Il personale educativo è funzionalmente posto alle dipendenze della scuola e partecipa pienamente alla progettazione e alla verifica dell'integrazione scolastica.

I Comuni si riservano inoltre, per particolari situazioni di minori con gravità fisiche, che comportano un'elevata assistenza personale, di assegnare in luogo della figura dell'educatore un OSS (Operatore Socio Sanitario), che sarà assegnato ed inserito nel contesto scolastico con le medesime modalità previste per gli educatori.

I Comuni, infine, si riservano di richiedere educatori con particolari professionalità o formazioni legati a particolari disabilità quale ad esempio l'autismo, la cecità, la sordità.

Per quanto riguarda il progetto "Educare al Benessere" realizzato nell'ambito del piano di azione nazionale 0-6, progetti innovativi che prevede l'utilizzo di contributi per la realizzazione di progetti sperimentali, di potenziamento e prevenzione educativa a favore di bambini in età prescolare si specifica che il progetto si rivolge alla fascia 0-6 anni e consiste nell'offerta di attività a supporto e prevenzione di situazioni che presentino segnali di difficoltà. Il progetto è rivolto ai bambini ed alle bambine residenti nei Comuni dell'Alto Ferrarese e frequentanti i nidi d'infanzia comunali e privati accreditati, le sezioni primavera private accreditate e le scuole dell'infanzia statali e paritarie del territorio del Distretto Ovest.

### **Progettualità**

La progettualità complessiva ha tre obiettivi principali:

- Prevenire situazioni di disturbo nei bambini ed è per questo che si intende intervenire prioritariamente a favore dei bambini in età 0/6 anni. In relazione alle condizioni di vita e alle costrizioni necessarie e obbligate determinate dall'emergenza sanitaria, si colgono fragilità e richieste di aiuto sempre più evidenti da parte dei genitori con bambini piccoli. Si sono fortemente indebolite le reti familiari così come rarefatti appaiono gli agganci territoriali e sociali. Questa condizione diffusa, accanto alle ristrettezze economiche che affliggono le famiglie determinano sacche di povertà educativa in cui i bambini facilmente precipitano poiché particolarmente esposti e sensibili a queste situazioni e, più in generale, naturalmente propensi ad assorbire e a rispecchiarsi in ciò che li circonda.
- Agire parallelamente sui principali adulti di riferimento: genitori e contesti educativi per permettere a bambini che vivono una situazione di difficoltà che questa non diventi una condizione permanente ma piuttosto un momento transitorio dello sviluppo. Sarà quindi opportuno proporre percorsi di prevenzione basati su proposte di tipo educativo ed inclusivo, che permettano di trasformare segnali di difficoltà in avvio di percorsi virtuosi per i bambini ed i loro contesti di riferimento. Il disagio infantile nella sua naturale dinamica evolutiva non include i problemi di origine biologica, neuropsicologica bensì le difficoltà psicologiche che hanno conseguenze sugli aspetti cognitivi e comportamentali, compresi anche problemi relazionali di origine sociale e familiare.

- Promuovere percorsi educativi per rimuovere gli ostacoli rispetto ai temi della autonomia e della regolazione emotiva, potenziando le capacità educative del contesto famiglia-servizi, offrendo agli adulti percorsi di osservazione e promuovendo nel bambino il potenziamento delle capacità espressive.

Il coinvolgimento delle strutture educative e scolastiche è indispensabile e basilare per l'efficacia del progetto, si tratta di valorizzare l'ottica multi-professionale: l'introduzione cioè di professionalità specialistiche che collaborino, in forma stabile e continuativa, con il coordinamento pedagogico dei servizi educativi e con le figure referenti dei contesti scolastici in un'ottica di compartecipazione e collaborazione per garantire supporto ai servizi e alle figure genitoriali.

I contenuti scelti per avviare questa attività rappresentano l'esito di una verifica diffusa dei bisogni e delle difficoltà espresse dai bambini a questa età e si riassumono in tre Ambiti di Azione:

- 1) La corporeità attraverso la sua espressione e realizzazione con particolare riferimento alla dimensione emozionale e psicologica. Pertanto si proporranno percorsi dedicati e specifici di psicomotricità.
- 2) La comunicazione e la sua espressione linguistica sia in termini di sviluppo del linguaggio sia in relazione alla provenienza delle famiglie di origine dei bambini che, nel caso di provenienza straniera, spesso parlano in casa lingue diverse dall'italiano. Questa dimensione dello sviluppo dei bambini richiede una particolare attenzione rivolta alle condizioni culturali di partenza che molto spesso evidenziano un "rischio di partenza" rispetto all'evoluzione linguistica e comunicativa.
- 3) Il terzo ambito di intervento che si ritiene prioritario seppur trasversalmente incidente rispetto al percorso di crescita dei bambini riguarda la necessità di poter offrire percorsi espressivi di carattere artistico al fine di promuovere esperienze di educazione emozionale ed espressiva in termini di autoregolazione emotiva e di sviluppo armonico delle relazioni attraverso le arti della musica e del segno/disegno, prevedendo quindi specifici percorsi a carattere preventivo ed educativo, non meramente intesi come "corsi di...".

Il coinvolgimento delle strutture educative e scolastiche è indispensabile e basilare per l'efficacia del progetto, si tratta di valorizzare l'ottica multi-professionale: l'introduzione cioè di professionalità specialistiche che collaborino, in forma stabile e continuativa, con il coordinamento pedagogico dei servizi educativi e con le figure referenti dei contesti scolastici in un'ottica di compartecipazione e collaborazione per garantire supporto ai servizi e alle figure genitoriali.

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e pertanto non possono essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore previsti dalla legge.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e la ditta aggiudicataria, in caso di proclamazione di sciopero, deve attenersi alle disposizioni dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei Servizi Pubblici Essenziali nell'ambito del Comparto Regioni - Autonomie Locali siglato tra l'ARAN e le OO.SS. del 19/09/2002, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali, con disposizione denominata "Accordo sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all'art. 2, commi 2, 5 e 6, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel comparto "Regione - autonomie locali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 256 del 31/10/2002. La comunicazione di eventuali scioperi dovrà essere effettuata a ciascun Comune Committente almeno cinque giorni prima della data dello sciopero.

Nulla è dovuto all'aggiudicataria per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

## ART. 5 - MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

Per quanto riguarda il servizio di integrazione scolastica l'appaltatore deve attenersi al calendario delle attività definito annualmente all'inizio di ogni anno scolastico da parte delle singole Istituzioni Scolastiche.

A soli fini informativi si evidenzia che per l'anno scolastico 2023-2024 il servizio oggetto del presente appalto era così strutturato:

### LOTTO 1 COMUNE DI CENTO:

ISTITUTO COMPRENSIVO "IL GUERCINO"			
SEDE DELLA DIRIGENZA IN VIA D. ALIGHIERI, 6 IN CENTO			
TIPOLOGIA DI SCUOLA	PLESSO	NUMERO MINORI CON SOSTEGNO	NUMERO DI ORE CON SOSTEGNO SETTIMANALE
SCUOLE DELL'INFANZIA	VIA PACINOTTI	4	23
	VIA DANTE ALIGHIERI	3	17

PRIMARIE	GUERCINO	10	55
	G. CARDUCCI	4	23
SECONDARIA DI PRIMO GRADO	SMS "IL GUERCINO" (PARTE)	6	24

**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"**  
**SEDE DELLA DIRIGENZA IN VIA PRATO FIORITO, 78 IN CENTO**

TIPOLOGIA DI SCUOLA	PLESSO	NUMERO MINORI CON SOSTEGNO	NUMERO DI ORE CON SOSTEGNO SETTIMNALE
SCUOLE DELL'INFANZIA	VIA GIOVANNINA	0	0
	PENZALE	2	14
	VIA SANTA LIBERATA	1	8
PRIMARIE	PENZALE	5	23
	PASCOLI Piazzale della Rocca	3	16
SECONDARIA DI PRIMO GRADO	SMS "PASCOLI" Piazzale della Rocca)	5	28

**ISTITUTO COMPRENSIVO "FERRUCCIO LAMBORGHINI"**  
**SEDE DELLA DIRIGENZA IN RENAZZO VIA RENAZZO, 66**

TIPOLOGIA DI SCUOLA	PLESSO	NUMERO MINORI CON SOSTEGNO	NUMERO DI ORE CON SOSTEGNO SETTIMNALE
SCUOLE DELL'INFANZIA	BEVILACQUA	0	0
PRIMARIE	RENAZZO	7	46
	BEVILACQUA	1	7
SECONDARIA DI PRIMO GRADO	SMS RENAZZO	3	27

**IV ISTITUTO COMPRENSIVO**  
**SEDE DELLA DIRIGENZA IN RENO CENTESE IN VIA SALVI ,15**

TIPOLOGIA DI SCUOLA	PLESSO	NUMERO MINORI CON SOSTEGNO	NUMERO DI ORE CON SOSTEGNO SETTIMNALE
SCUOLE DELL'INFANZIA	DODICI MORELLI	0	0
	RENO CENTESE	1	4
	CASUMARO	0	0
	CORPORENO	0	0
PRIMARIE	DON LORENZO MILANI	0	0
	DODICI MORELLI	2	17
	CASUMARO	3	21
	RENO CENTESE	4	24
SECONDARIA DI PRIMO GRADO	SMS "Casumaro"	2	13
	SMS "Corporeno"	2	15

--	--	--	--

<b>SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E SCUOLE FUORI TERRITORIO COMUNALE</b>			
ISIT "Bassi Burgatti" di Cento	Cento	4	23
Liceo "G. Cevolani" di Cento	Cento	9	51
IPSIA "F.lli Taddia" di Cento	Cento	12	72
I.P.S.S.C. CARDUCCI	Bondeno (FE)	1	5
Istituto di Istruzione Superiore "Ignazio Calvi" di Finale Emilia	Finale Emilia (MO)	5	32
IIS "Aldini"	Bologna	1	9
I.C. "Cavicchi"	Pieve di Cento (BO)	1	6
I.C. "Castelfranchi"	Finale Emilia (MO)	1	5
I.C. Primaria Alda Costa	Terre del Reno (FE)	1	8
Scuola Paritaria Primaria "M. Ventre"	San Pietro in Casale (BO)	1	5

Gli indirizzi dei plessi sopra citati sono i seguenti:

<b>ISTITUTO COMPRENSIVO "IL GUERCINO"</b>			
<b>SEDE DELLA DIRIGENZA IN VIA D. ALIGHIERI, 6 IN CENTO</b>			
SCUOLE DELL'INFANZIA	VIA PACINOTTI	VIA PACINOTTI, 9	CENTO
	VIA DANTE ALIGHIERI	VIA DANTE ALIGHIERI, 1	CENTO
PRIMARIE	GUERCINO	VIA D: ALIGHIERI, 6	CENTO
	G. CARDUCCI	VIA GENNARI, 112	CENTO
SECONDARIA DI PRIMO GRADO	SMS "IL GUERCINO" (PARTE)	VIA D. ALIGHIERI, 6	CENTO

<b>ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"</b>			
<b>SEDE DELLA DIRIGENZA IN VIA PRATO FIORITO, 78 IN CENTO</b>			
SCUOLE DELL'INFANZIA	VIA GIOVANNINA	VIA GIOVANNINA, 57/A	CENTO
	PENZALE	VIA PENZALE, 27/1	CENTO
	VIA SANTA LIBERATA	VIA SANTA LIBERATA, 3	CENTO
PRIMARIE	PENZALE	VIA Prato Fiorito n. 78	CENTO
	PASCOLI	Piazzale della Rocca n. 5	CENTO
SECONDARIA DI PRIMO GRADO	SMS "PASCOLI" - Cento	Piazzale della Rocca n. 5	CENTO

<b>III ISTITUTO COMPRENSIVO: CON SEDE DELLA DIRIGENZA IN RENAZZO VIA RENAZZO, 66</b>			
SCUOLE DELL'INFANZIA	BEVILACQUA	VIA RIGA, 1165	BEVILACQUA
PRIMARIE	RENAZZO	VIA RENAZZO, 66/4	RENAZZO
	BEVILACQUA	VIA LAMBORGHINI, 409	BEVILACQUA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO	SMS RENAZZO	VIA RENAZZO, 66	RENAZZO

**IV IST.O COMPRENSIVO: CON SEDE DELLA DIRIGENZA IN RENO CENTESE IN VIA SALVI,15**

SCUOLE DELL'INFANZIA	DODICI MORELLI	VIA GALLERANI,10/1	XII MORELLI
	RENO CENTESE	Via CHIESA, 126	RENO CENTESE
	CASUMARO	VIA LEONIDA PAVANI, 2	CASUMARO
	CORPORENO	VIA PEDAGNA, 5/A	CORPORENO
PRIMARIE	DON LORENZO MILANI	VIA PEDAGNA, 5/A	CORPORENO
	DODICI MORELLI	GALLERANI,10/2	DODICI MORELLI
	CASUMARO	VIA CASONI, 20	CASUMARO
	RENO CENTESE	VIA CHIESA, 126	RENO CENTESE
SECONDARIA DI PRIMO GRADO	SMS "Casumaro"	VIA CASONI, 20	CASUMARO
	SMS "Corporeno"	VIA PEDAGNA, 5/A	CORPORENO

**LOTTO 2 COMUNE DI TERRE DEL RENO:**

<b>Istituzione Scolastica</b>	<b>Plesso</b>	<b>numero minori con sostegno</b>	<b>numero ore di sostegno settimanale</b>
Istituto Comprensivo Statale di Terre del Reno	MIRABELLO Infanzia Statale Via Gramsci, 27	1	11
	MIRABELLO Scuola Primaria "G.Gonelli" P.zza G. Roda, 12	3	31
	MIRABELLO Scuola Secondaria di I° grado Via Giovecca, 34	3	15
	SAN CARLO Scuola Primaria Via Risorgimento, 118	2	16
	SANT'AGOSTINO Scuola Primaria Viale Europa,41	7	56
	SANT'AGOSTINO Scuola Secondaria di I° grado Viale Europa,49	10	73
	DOSSO Scuola Primaria Piazza Garibaldi, 4	0	0
	VIGARANO MAINARDA Scuola Secondaria di I° grado Via Matteotti, 27	1	16
Istituto Comprensivo Statale N. 4	CENTO Via Pedagna, 5 - Corporeno	2	10
I.I.S. "F.lli Taddia"	CENTO Via Baruffaldi, 10	1	4
I.I.S. "Giosuè Carducci"	BONDENO Via Manzoni, 2	1	10



I.T.S. "Ignazio Calvi"	FINALE EMILIA Via Digione, 20	2	8
------------------------	----------------------------------	---	---

**LOTTO 3 COMUNE DI VIGARANO MAINARDA:**

Istituzione Scolastica	Plesso	numero minori con sostegno	numero ore di sostegno settimanale
Istituto Comprensivo "A.Costa"	VIGARANO MAINARDA Scuola dell'Infanzia Via Matteotti, 27	2	25
	VIGARANO MAINARDA scuola primaria Via Margherita Hack, 4	5	57
	VIGARANO MAINARDA scuola Secondaria Primo grado Via Matteotti, 27	5	26
Istituto Comprensivo Statale A. Costa	Sede Ferrara via Previati 31	1	12
Istituto comprensivo "Filippo De Pisis"	Sede Ferrara viale Krasnodar	1	7
Istituto Superiore Einaudi	Via Savonarola 32 Ferrara	1	16
Istituto Comprensivo Bentivoglio Infanzia	Via Cavour 40 Poggio Renatico	1	5
Istituto Istruzione Superiore Carducci	Via Manzoni 2 Bondeno	1	18
Istituto Istruzione Superiore "Vergani Navarra"	Via Sogari 3 Ferrara	1	4
Istituto Comprensivo Bonati"	Via Gardenghi Mons. Ulisse 5 Bondeno	1	15
Istituto Istruzione "N.Copernico-A. Carpeggiani"	Sede FERRARA via Pontegradella, 25	2	8
Istituto Comprensivo Statale Govoni Primaria	Via Fortezza 20 Ferrara	1	2
Istituto Istruzione Superiore Aleotti	Via Camilla Ravera 11 Ferrara	1	5

**LOTTO 4 COMUNE DI BONDENO:**

<b>I ISTITUTO COMPrensIVO BONDENO - SEDE DELLA DIRIGENZA: VIA Mons. U.GARDENGHI 5</b>			
TIPOLOGIA DI SCUOLA	PLESSO	NUMERO MINORI CON SOSTEGNO	NUMERO DI ORE CON SOSTEGNO SETTIMANALE

SCUOLE DELL'INFANZIA STATALE	BONDENO - Via Granatieri di Sardegna, 20	3	30
PRIMARIE	BONDENO - Via Gardenghi, 5	11	66
	SCORTECHINO - VIA Provinciale 165	3	21
SECONDARIA DI PRIMO GRADO	BONDENO - VIA Mons. U.Gardenghi, 20	6	41

<b>SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E SCUOLE FUORI TERRITORIO COMUNALE</b>			
Istituto Superiore "G. Carducci"	BONDENO - Via Manzoni, 2	2	19

<b>SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE SUL TERRITORIO</b>			
SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA PARITARIA SANTA EUROSIA	SCORTICHINO - VIA Provinciale 165/A	2	40
SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA PARITARIA MARIA IMMACOLATA	BONDENO, VIA BORGO PAIOLI 1	2	40

<b>NIDO COMUNALE</b>			
Nido Margherita	BONDENO- via Granatieri di Sardegna,20	0	0

Entro i primi giorni del mese di settembre di ogni anno scolastico ciascun Comune committente comunicherà direttamente all'appaltatore ed alle Istituzioni Scolastiche, sentite le Commissioni Tecniche Locali previste dall'accordo di programma, il numero delle ore di sostegno assegnate a ciascun allievo. L'appaltatore sulla base delle comunicazioni della committenza concerterà con ciascuna dirigenza scolastica interessata le modalità organizzative dell'intervento di sostegno comunale da effettuarsi secondo la programmazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato). Tale organizzazione dovrà tenere conto delle esigenze scolastiche dei minori e delle classi in cui essi sono inseriti.

Al personale educatore dell'appaltatore che sulla base del PEI è tenuto ad assicurare l'assistenza agli studenti diversamente abili nel tempo mensa, se prevista nel PEI, e se all'interno delle ore di servizio sarà consentita la fruizione della mensa gratuitamente con oneri a carico di ciascun comune committente.

L'appaltatore deve altresì garantire assoluta continuità di presenza del personale impegnato prevedendo un numero di sostituti idonei, i cui curricula devono essere inviati a ciascun Comune committente per i casi di competenza ed il nominativo deve essere inviato ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate almeno entro dieci giorni dall'avvio del servizio secondo il calendario concordato. All'atto della eventuale sostituzione deve essere effettuata la medesima comunicazione.

Il personale volontario di servizio civile, presso la ditta aggiudicataria, può essere utilizzato purché svolga la propria attività in forma complementare e non sostitutiva rispetto al personale sopraindicato.

L'appaltatore, qualora intenda inserire personale volontario e/o stagisti e/o tirocinanti, deve previamente comunicare al Comune competente, le generalità del personale e il *curriculum vitae* e previamente concordare il progetto di intervento con i Dirigenti Scolastici interessati.

Ciascun committente, in accordo con l'appaltatore, si riserva la facoltà di inserire, in accordo con i Dirigenti Scolastici, nell'ambito delle attività di sostegno propri stagisti e/o volontari in servizio civile e/o tirocinanti.

Per quanto riguarda il progetto "Educare al Benessere" è rivolto ai bambini ed alle bambine residenti nei Comuni dell'Alto Ferrarese e frequentanti i nidi d'infanzia comunali, privati accreditati, le sezioni primavera private accreditate e le scuole dell'infanzia statali e paritarie del territorio del Distretto Ovest.

#### **Accesso:**

L'accesso avviene su base territoriale in quanto si vuole valorizzare la prossimità tra operatori e strutture.

Pertanto, sarà in capo ad ogni Comune la raccolta delle richieste delle famiglie in accordo con le strutture 0-6 anni del territorio.

Quindi l'appaltatore per ogni territorio comunale dovrà avvalersi di strutture e contesti professionali specifici in relazione alla prossimità e alle caratteristiche che vengono offerte, con l'obiettivo di costruire una migliore continuità con i servizi del territorio e favorire la logistica connessa agli spostamenti.

L'accesso avviene direttamente presso le strutture su richiesta della famiglia attraverso una modulistica condivisa tra scuola e Comune.

A seguito dell'invio del modulo i professionisti incaricati dall'appaltatore si metteranno in contatto con i referenti del servizio per un colloquio ed una valutazione della possibilità di presa in carico del bambino e della sua famiglia

I percorsi non richiederanno alle famiglie ulteriori spese e saranno oggetto di momenti di raccordo con i professionisti.

#### **Invio:**

La valutazione circa i tempi di accesso e accoglienza avverrà attraverso l'utilizzo di una scheda condivisa che stabilisce bisogni e priorità. Ma è necessario che i servizi (Comuni e Istituzioni Scolastiche) prima dell'invio ai professionisti del territorio lavorino assieme alla famiglia affinché i problemi esistenti siano correttamente individuati e venga ritenuto il percorso come una possibile pista di lavoro utile e necessaria.

#### **Percorso di invio:**

I	Educatori/insegnanti	Osservazione del bambino	Condivisione con il responsabile pedagogico della struttura educativa
II		Colloquio con i genitori del bambino	
III	Genitori del bambino	Compilazione modulo di richiesta	Condivisione con la struttura
IV	Responsabile della struttura	Contatta il professionista specifico	Valutazione delle priorità

Ogni Comune avrà la responsabilità di gestione territoriale complessiva del progetto in relazione al coinvolgimento dei diversi interlocutori presenti (Istituti Comprensivi - Nidi d'infanzia - Scuole dell'Infanzia paritarie).

#### **Valutazione del progetto:**

Il percorso prevede una validazione sia della tipologia di attività proposte che del percorso di collaborazione per come questo è stato pensato nelle diverse fasi. Pertanto ogni intervento è importante che si concluda in primo luogo con una restituzione alla famiglia, ma fornendo anche un ritorno ai servizi educativi/contesti scolastici, e ai loro responsabili pedagogici, affinché possano essere eventualmente messi in atto i necessari interventi sul contesto atti a rendere il contesto più adeguato ai bisogni del bambino.

Inoltre si ritiene molto importante che i percorsi si concludano senza prevedere ulteriori richieste di accesso a risorse specialistiche da parte delle famiglie oltre che, ovviamente, ad invio ai servizi territoriali dell'Azienda Ausl per valutazioni diagnostiche.

I dati dei percorsi effettuati saranno comunicati a ciascun Comune del Distretto per quanto di sua competenza, che effettuerà sia il controllo quantitativo che una verifica qualitativa diretta attraverso un contatto con i contesti educativi e scolastici coinvolti.

Per la valutazione delle situazioni si propongono alcuni criteri generali da condividere tra responsabile pedagogico (se presente all'interno del Comune) o Responsabile del Servizio che propone la situazione e professionista dell'appaltatore che offre il percorso.

La valutazione della situazione e la necessità dell'intervento saranno frutto di un'analisi a cura del responsabile pedagogico attraverso una analisi dei seguenti criteri:

- quadro di comportamenti che merita un approfondimento ma non una valutazione di tipo sanitario
- adeguato livello di supporto della struttura educativa che accoglie
- adeguato livello di coinvolgimento e investimento della famiglia
- presenza di risorse nel bambino ma tensioni nel contesto (es aspettative non commisurate all'età, esagerato investimento sul bambino, famiglie alle prese con eventi importanti e improvvisi come lutti ecc... ).

I percorsi in oggetto vedranno la precedenza data alle situazioni che presentano tutti i quattro i criteri.

Si rende necessario anche prevedere l'utilizzo di schede di osservazione che segnalano il quadro delle diverse problematiche e indicano la relativa pesatura.

L'accesso avviene attraverso le strutture educative che rileveranno le situazioni stesse e provvederanno a gestire la comunicazione con le famiglie.

Per l'anno scolastico 2024-2025 l'importo complessivo dei fondi assegnati al Distretto IVA inclusa è pari ad € 17.480,08 (€ 16.647,70 IVA esclusa). Per l'anno scolastico 2024/2025 i fondi complessivi messi a gara sono così suddivisi:

<b>Comuni</b>	<b>numero dei bambini iscritti nei servizi 0-6 anni</b>	<b>Risorse a disposizione</b>
Comune di Cento	1027	€ 10.364,92
Comune di Bondeno	265	€ 2.674,49
Comune di Terre del Reno	295	€ 2.977,27
Comune di Vigarano Mainarda	145	€ 1.463,40
totale bambini frequentanti servizi 0-6 anni a.s. 2023/2024		
totale risorse	1982	€ 17.480,08

L'appaltatore nella organizzazione del progetto sul territorio distrettuale, dovrà tenere conto delle risorse a disposizione di ciascun Comune.

Per l'anno educativo 2024-2025, tenendo conto della suddivisione delle risorse l'appaltatore dovrà garantire almeno complessivamente n. 440 ore di intervento così suddivise:

- Comune di Bondeno.....67 ore
- Comune di Cento.....262 ore
- Comune di Terre del Reno.....74 ore
- Comune di Vigarano Mainarda.....37 ore

#### **ART. 6 - TIPOLOGIA, MODALITÀ E DATE DI GESTIONE COMUNE DELLE ATTIVITÀ**

Il presente appalto ha durata di tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025 ed in ciascun anno scolastico il servizio dovrà essere garantito nei periodi di attività didattica determinati da ciascuna Istituzione scolastica, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, art. 5, secondo e terzo comma, in stretta relazione alle necessità attuative poste dal Piano dell'offerta formativa, con criteri di flessibilità e soluzioni organizzative che garantiscano contemporaneamente il rispetto sia

delle condizioni per assicurare il migliore svolgimento del servizio, sia delle esigenze espresse dall'utenza. Le suddette determinazioni relative al calendario scolastico, sono assunte dai competenti organi delle Istituzioni Scolastiche, in parallelo alla definizione del POF, d'intesa con l'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda il Servizio di integrazione scolastica oggetto dell'appalto dovrà essere svolto per un **totale presunto di 130.901,79 ore** complessive nei tre anni scolastici così suddiviso:

- LOTTO 1 Comune di Cento: ore 63.804,56
- LOTTO 2 Comune di Terre del Reno: ore 25.620,67
- LOTTO 3 Comune di Vigarano Mainarda: ore 17.775,67
- LOTTO 4 Comune di Bondeno: ore 23.700,89

Il monte ore sopra previsto è comprensivo dei momenti di programmazione e definizione dei progetti educativi individualizzati, oltre che di confronto con le famiglie ed i servizi interessati, attività complementari a quelle di assistenza diretta all'alunno disabile.

Le attività complementari non potranno superare il 5% del monte ore totale.

Il servizio deve essere prestato dal lunedì al sabato, ed in ogni caso secondo il calendario definito d'intesa con il Dirigente Scolastico. Gli orari delle prestazioni, la loro durata ed il numero di operatori necessari, verranno concertati con il Dirigente Scolastico in relazione al numero e ai bisogni degli utenti e alla loro presenza nei diversi plessi scolastici.

In caso di assenza breve dell'alunno seguito (entro tre giorni), l'educatore resta in servizio per la durata dell'intervento programmato e nel rispetto del suo orario settimanale, rimanendo a supporto degli altri alunni seguiti dal Servizio di Integrazione Scolastica (SIS) per svolgere attività concordate tra il coordinatore del servizio ed il Dirigente Scolastico o per attività preparatorie non frontali a favore dell'alunno assente.

In caso di assenza prolungata (oltre i tre giorni) ciascun Comune può valutare la sospensione dal servizio. Qualora la committenza non opti per la sospensione del servizio, le ore previste, ma non prestate con il minore, potranno essere accantonate in un "fondo ore residue". Tale fondo è a disposizione del Servizio di Integrazione Scolastica e potrà essere utilizzato per interventi mirati sui minori del SIS come da programmazione dei PEI ovvero per attività non frontali a favore dell'alunno.

In caso di assenza dell'alunno, l'operatore non è comunque autorizzato a svolgere la propria attività al domicilio dello studente.

L'abbinamento tra alunno ed operatore viene effettuato dall'appaltatore, sentito il Dirigente Scolastico, tenuto conto dei seguenti criteri:

- indicazioni contenute nella diagnosi funzionale;
- continuità dell'educatore professionale, salvo controindicazioni (es. difficoltà di relazione tra operatore ed alunno);
- eventuali indicazioni delle Unità Aziendali di Neuropsichiatria dell'Infanzia e Adolescenza (UONPIA) ovvero di altro servizio previsto dal vigente accordo di programma.

Il servizio potrà eventualmente prevedere anche l'accompagnamento nei viaggi di istruzione, qualora l'alunno disabile presenti elevati carichi di assistenza. In ogni caso l'operatore è tenuto alla partecipazione alle uscite didattiche, ai viaggi di istruzione ed alle visite guidate, se richiesto dai Dirigenti Scolastici, e compatibilmente con le risorse dagli stessi rese disponibili, ai fini della copertura delle spese di vitto e alloggio dell'operatore medesimo che in nessun caso possono essere poste a carico dell'Amministrazione Comunale. Tale partecipazione prevede le seguenti condizioni:

- per gite di un giorno si riconoscono all'operatore le effettive ore svolte, per un massimo di 8 ore;
- per gite di più giorni si riconoscono per ciascun giorno un massimo di 8 ore.

Per i soli Comuni di Terre del Reno e Bondeno è previsto altresì l'eventuale Servizio di Assistenza ai bambini con disabilità, accertati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e/o ai bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, inseriti nel Nido d'Infanzia "Il Tiglio" di Sant'Agostino (Terre del Reno) e "Margherita" di Bondeno. L'appaltatore concorderà con ciascun Comune Committente all'inizio di ogni anno educativo per ciascun minore, per le attività di programmazione, progettazione educativa e tutto quanto indispensabile alla realizzazione del progetto educativo del minore disabile ivi inclusi i tempi e le modalità di attivazione del servizio e le necessità conseguenti agli incontri con i servizi sanitari distrettuali e/o con i Servizi Sociali comunali. A soli fini organizzativi si indica che in caso di assenze brevi dell'educatore, fino a 15 giorni consecutivi, non è richiesto l'invio di personale sostituto.

Per quanto riguarda il progetto "Educare al Benessere" relativamente all'anno educativo 2024-2025 dovrà svolgersi indicativamente dal mese di ottobre fino al mese di maggio, con date di inizio e di termine da concordare con ciascun Comune. Le attività dovranno essere effettuate fuori dall'orario scolastico, o comunque, nel pomeriggio dal lunedì al venerdì. Per ciascun bambino potrà essere attivata al massimo una tipologia di percorso per al massimo n. 6 giornate o n. 6 ore.

## **ART. 7 - PERSONALE**

Nell'impiego del personale educativo che deve inderogabilmente essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti, l'appaltatore seleziona tutti gli operatori con particolare riguardo all'idoneità al lavoro, alla qualifica professionale, all'affidabilità, onorabilità e ne garantisce l'aggiornamento professionale.

Il personale dell'appaltatore deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato; essere in regola con le vaccinazioni ai sensi della normativa vigente; il D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei pubblici dipendenti) sia nella versione nazionale sia nella versione aziendale del Comune di Cento; la Legge n. 190/2012 e successivo D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; alle norme fissate dal presente Capitolato, alle norme e i regolamenti dell'Ente Locale. Deve inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto dell'utenza.

L'appaltatore per il servizio deve utilizzare figure professionali in possesso del diploma di scuola magistrale ovvero di istituto magistrale, di educatore professionale o titolo equipollente o di diploma di scuola media superiore ed esperienza di almeno 5 anni nei servizi per disabili (equivalenti all'inquadramento D1/D2 del CCNL Cooperative Sociali). Per il coordinamento del servizio di ciascun lotto l'operatore deve essere in possesso della laurea in scienze dell'educazione o di diploma di scuola media superiore ed esperienza di almeno 5 anni nei servizi per disabili (equivalente all'inquadramento D3 del CCNL Cooperative Sociali).

L'appaltatore dovrà inoltre osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza e di igiene del lavoro. L'appaltatore deve instaurare rapporti di lavoro, che per la natura e la tipologia del servizio, siano consentiti dalla normativa vigente.

L'appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. L'obbligo permane anche a seguito della scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Tutto il personale adibito ai servizi appaltati dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'appaltatore. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni dei servizi e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità. I dipendenti dell'appaltatore devono tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti degli utenti, ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. L'appaltatore è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente articolo.

In caso di cambio di gestione dell'appalto, in ottemperanza al disposto dell'art. 57 del Codice dei Contratti ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL previsto dal Capitolato; è fatto salvo quanto specificatamente disposto dal CCNL o da altro livello della contrattazione in tema di diritto alla riassunzione per il personale impiegato nel precedente appalto, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall'aggiudicatario. A tal fine si allega al presente Capitolato l'elenco del personale attualmente impiegato nell'esecuzione dei servizi, complessivo e suddiviso per lotti (ALLEGATI A1, A2, A3, A4). L'aggiudicatario si impegna pertanto ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, senza discriminazione e impedimento sulla base dei titoli posseduti, consentendo, alle condizioni economiche della gara, il mantenimento dei diritti e delle condizioni retributive e contrattuali di provenienza dei lavoratori e garantendo l'applicazione del Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro CCNL Cooperative Sociali. In allegato all'offerta tecnica, deve essere prodotto il progetto di riassorbimento del personale, all'interno del quale devono essere indicate anche le misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità del personale impiegato.

Ciascuno dei comuni committenti sarà estraneo alla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

L'appaltatore deve garantire la stabilità del proprio personale e la sostituzione in caso di assenza dei titolari; tale sostituzione deve avvenire, fin dal primo giorno di assenza, in tempo utile e garantendo la qualità dell'espletamento del servizio.

L'appaltatore deve trasmettere a ciascun Comune committente i curricula degli operatori almeno entro dieci giorni dall'avvio del servizio e quelli dei sostituti entro la presa in servizio ai servizi sociali comunali ed alla competente istituzione scolastica.

Entro trenta giorni dall'inizio del servizio l'appaltatore dovrà produrre a ciascun comune committente copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopraindicati comporterà una penale di € 500,00 che sarà applicata da ciascun committente senza necessità di contestazione preventiva.

Le sostituzioni per ciascun Lotto devono essere affidate ad un numero di operatori limitato al fine di evitare un elevato avvicendamento sul servizio.

L'appaltatore deve individuare per ciascun Lotto il responsabile di servizio che avrà il compito di coordinare il personale dell'appaltatore, e che dovrà essere in possesso delle caratteristiche di cui al presente articolo. L'incaricato sarà responsabile della gestione del progetto aggiudicato all'impresa e dovrà assicurare la corretta gestione educativa del servizio oltre al raccordo con enti, istituzioni e figure esterne al servizio (amministrazione comunale, genitori, insegnanti, operatori sociali, specialisti, ecc.).

L'appaltatore per ciascun Lotto deve inoltre:

- a) comunicare, al fine della verifica del rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, i nominativi del responsabile legale dell'appaltatore, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- b) comunicare l'avvenuta formazione delle suddette figure e dei lavoratori nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- c) dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutte le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette sia dei terzi.

L'appaltatore deve assicurare la partecipazione di tutto il personale, a proprie spese, a incontri di formazione e di aggiornamento programmati ed indicati nel progetto.

In caso di mancanze nell'esecuzione del servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, il responsabile del servizio di ciascun Comune può chiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi o allontanata dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto; l'appaltatore provvede ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che la richiesta di ciascuno dei Comuni committenti, per quanto di propria competenza non motivi la sospensione immediata dal servizio. Nelle more delle procedure di allontanamento dal servizio affidato di detto personale, l'appaltatore si attiene alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme sempre la responsabilità e le eventuali sanzioni derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more dell'esecuzione del provvedimento. Nell'ottica della riduzione dei conflitti tra l'appaltatore e il personale e della correttezza delle relazioni sindacali, in caso di contenzioso sono da privilegiare meccanismi di conciliazione tra le parti. In particolare, danno sempre comunque luogo all'allontanamento definitivo dal servizio: il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, l'inosservanza di norme antinfettive e di igiene che possano arrecare danno alle persone, l'arrecare danno a cose o persone in modo doloso, nonché tutti i comportamenti lesivi della convivenza civile, del benessere dei bambini e tutti gli altri casi previsti dalle norme vigenti e dai Contratti Collettivi Nazionali.

L'appaltatore deve, inoltre, nell'ambito della programmazione delle attività, prevedere almeno due incontri periodici alla presenza dei responsabili del servizio comunale per la verifica della qualità del

servizio erogato nella quale anche da parte dell'appaltatore vengano evidenziate le criticità e le azioni correttive adottate.

L'appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto o da una parte di esso da parte di ciascun Comune Committente, secondo le modalità previste dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 salvo l'obbligo del preavviso di almeno 20 giorni, qualora ciascun Comune Committente intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale del servizio assegnato, in relazione alle modifiche normative e/o organizzative del servizio, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società per la gestione del servizio o di altro ente che verrà allo scopo individuato per la gestione di tale servizio. In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

L'appaltatore seleziona tutti gli operatori con particolare riguardo all'idoneità al lavoro, alla qualifica professionale, all'affidabilità, onorabilità e ne garantisce l'aggiornamento professionale.

L'appaltatore si impegna inoltre a:

- garantire la non interruzione del servizio;
- facilitare, in generale, il passaggio delle informazioni riguardanti l'utente e/o il servizio.

Al fine di garantire all'utenza la necessaria continuità ed uniformità del servizio, l'appaltatore dovrà adottare tutte le modalità necessarie a contenere i fenomeni di *turn over* degli operatori. L'appaltatore per ciascun Lotto si obbliga in ogni caso a mantenere per tutta la durata dell'appalto gli stessi operatori inizialmente indicati, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli indipendenti dalla volontà dello stesso appaltatore.

Le ferie degli operatori dovranno essere attentamente programmate al fine di evitare disservizi e un impatto negativo sull'utenza.

Di tutte le assenze e delle relative sostituzioni deve essere data sollecita comunicazione a ciascun Comune committente.

L'appaltatore è tenuto ad utilizzare per le sostituzioni operatori in possesso dei requisiti posseduti da quelli stabilmente impiegati e le sostituzioni devono avvenire nell'ambito di un numero ristretto di sostituti per profilo professionale. L'appaltatore deve garantire la sostituzione di quegli operatori che, a giudizio di ciascun Comune committente, dovessero risultare inadeguati allo svolgimento del servizio. Nel caso di sostituzioni definitive o dell'inserimento di un nuovo operatore l'appaltatore deve assicurare, a sue spese, una compresenza fra l'operatore uscente e quello entrante. Il costo del periodo di affiancamento per i sostituti sarà a carico dell'appaltatore.

L'appaltatore deve trasmettere al competente servizio comunale almeno entro dieci giorni precedenti l'inizio delle attività oggetto dell'appalto, l'elenco nominativo del personale che sarà assegnato ai servizi, suddiviso per funzione, e dei sostituti, con i relativi curricula.

Entro trenta giorni dall'inizio del servizio l'appaltatore dovrà produrre al Committente copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro trenta giorni dal loro verificarsi.

Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopraindicati comporterà una penale di € 500,00.

L'appaltatore deve individuare per ciascun Lotto un responsabile di servizio che avrà il compito di coordinare il personale dell'appaltatore e rapportarsi con il Comune. Il responsabile del servizio sarà il referente per la gestione delle attività e dovrà assicurare la corretta gestione del servizio oltre al raccordo con enti, istituzioni e figure esterne al servizio. Il Responsabile per l'appaltatore provvede per ciascun Lotto altresì ad organizzare la sostituzione del personale temporaneamente assente assicurando la continuità degli interventi.

Per quanto riguarda il Comune di Cento, in particolare, il responsabile del Servizio dovrà garantire anche il coordinamento e l'attuazione del progetto distrettuale "Educare al Benessere" sia nel territorio del Comune di Cento, che nei territori degli altri quattro Comuni, con un confronto diretto con gli stessi per l'attuazione del progetto nel territorio di ciascun Comune, senza alcuna intermediazione da parte del Comune di Cento.

Il responsabile del servizio per ciascun lotto deve essere in possesso di un cellulare di servizio, il cui numero dovrà essere comunicato al Comune committente di riferimento e dovrà essere raggiungibile sempre nelle ore di funzionamento del Servizio.

L'appaltatore deve inoltre, per ciascun Lotto:

a) impiegare lavoratori, volontari, stagisti e assimilati per i quali è stato verificata l'assenza di condanne



per i reati di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqüies* del c.p. ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, che ha recepito la direttiva europea 2011/93/UE;

b) comunicare, al fine della verifica del rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, i nominativi del responsabile legale dell'appaltatore, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del medico competente e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

c) comunicare l'avvenuta formazione delle suddette figure e dei lavoratori nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

d) garantire che tra gli operatori assegnati al servizio siano costantemente presenti, per la corretta gestione dell'emergenza e durante l'orario di svolgimento dell'attività, addetti al servizio antincendio e addetti al primo soccorso in numero sufficiente ed idoneo. Gli addetti designati dovranno avere ricevuto la formazione prevista rispettivamente dal D.M 10/03/1998 e dal D.M 15/07/2003 n. 388 con riferimento alle aziende rientranti nei gruppi B e C. La formazione deve essere supportata dagli attestati rilasciati al personale;

e) dotare il personale di mezzi e strumenti atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutte le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette sia dei terzi;

f) ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/08 coordinato con il D. Lgs. 106/09, dovrà provvedere a che nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice sia "munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro".

L'appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare dal proprio personale e collaboratori a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'affidamento il Codice di Comportamento nazionale e il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cento (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 14/12/2023 e s.m.i. e reperibile sul sito internet comunale – sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali"). La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la violazione sia ritenuta grave.

L'appaltatore potrà utilizzare personale volontario di servizio civile, purché lo stesso svolga la propria attività in forma complementare e non sostitutiva rispetto al personale proposto in sede di offerta tecnica. L'appaltatore, qualora intenda inserire personale volontario e/o stagisti, deve previamente comunicare a ciascun Comune committente, per quanto di propria competenza, le generalità del personale, il curriculum vitae e descrivere sinteticamente il progetto di intervento.

#### **ART. 8 - ONERI E COMPETENZE A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA**

L'appaltatore deve espletare i servizi oggetto dei 4 lotti del presente appalto e indicati nell'art. 5 del presente capitolato con proprio personale, con propria organizzazione e si impegna a:

a) garantire il servizio oggetto del presente capitolato per il lotto o i lotti di cui è risultato aggiudicatario per i periodi e secondo le condizioni indicate;

b) rispettare nella impostazione e nella realizzazione del servizio per il lotto o i per i lotti di cui è risultato aggiudicatario quanto indicato nell'offerta tecnica sulla base della quale è avvenuta l'aggiudicazione;

c) per ciascun lotto o lotti in cui è risultato aggiudicatario comunicare il nominativo e il recapito telefonico del proprio responsabile che si rappresenterà con il competente servizio scolastico di ciascun Comune committente per tutto ciò che attiene all'esecuzione del presente affidamento;

d) provvedere con tempestività alla sostituzione con personale di pari qualifica e profilo professionale degli operatori assenti per qualsiasi motivo;

e) garantire al proprio personale il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, assicurativo e previdenziale); tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'appaltatore che ne è il solo responsabile;

f) collaborare alle indagini sulla rilevazione della "qualità percepita" da parte delle famiglie utenti, dell'Istituzione Scolastica e dei Comuni Committenti.

#### **ART. 9 - RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONE E SINISTRI**

Il servizio oggetto del presente appalto si intende esercitato con rischio d'impresa a carico dell'aggiudicatario. L'appaltatore per ciascun lotto o lotti in cui è risultato aggiudicatario si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente e/o a terzi, esonerando il committente da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte del committente.

E' obbligo dell'appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'appaltatore deve, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione dei danni causati; in caso contrario ciascun Comune committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza oppure, in caso di incapienza, ciascun Comune committente potrà valersi sulla polizza fidejussoria del proprio contratto.

A tale scopo l'aggiudicatario si impegna a stipulare, per ciascun lotto aggiudicato con Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune Committente del lotto aggiudicato deve essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. La polizza dovrà contestualmente esonerare le Istituzioni scolastiche ove verrà prestato il servizio.

Il predetto contratto assicurativo deve prevedere la copertura dei rischi per i fruitori del servizio, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

La polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d'opera dovrà avere le seguenti principali caratteristiche:

- massimale unico non inferiore ad € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00 )per sinistro;
- coprire tutte le attività svolte dall'appaltatore comprese le attività secondarie ed accessorie nulla eccettuato ed escluso;
- coprire i danni alle cose che si trovano nel luogo di esecuzione del servizio.

I Comuni committenti sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa aggiudicatario durante l'esecuzione del servizio, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) per sinistro.

Copia delle polizze regolarmente sottoscritte e quietanzate dalle parti dovrà essere consegnata a ciascun Comune committente per quanto di competenza unitamente alla documentazione richiesta per la stipula del contratto con allegato l'impegno dell'appaltatore a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto con soluzione di continuità delle coperture assicurative.

L'appaltatore è tenuto a dare ai Committenti, di volta in volta per quanto di propria competenza, immediata comunicazione scritta dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.

#### **ART. 10 - OBBLIGHI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI**

I Comuni committenti, ciascuno per gli alunni di competenza, provvederanno a comunicare all'appaltatore entro l'inizio del mese di settembre di ogni anno, il numero complessivo delle ore assegnate a ciascuna Istituzione Scolastica ed il numero degli allievi per il quale sono state assegnate ore di servizio. L'assegnazione delle risorse sarà determinato attraverso l'attività delle Commissioni tecniche locali previste dal citato accordo di programma. Le Commissioni si attivano sulla base delle richieste di supporto all'integrazione scolastica che pervengono ai Comuni da parte delle Istituzioni Scolastiche e hanno il compito di analizzare annualmente caso per caso, individuando le risorse necessarie soprattutto in relazione alle figure di sostegno (docenti, collaboratori scolastici, personale educativo, tutor+ nella scuola secondaria, volontari, tirocinanti ed eventuali altre figure di supporto all'integrazione).

Le Commissioni valutano le singole situazioni secondo criteri di gravità tra i quali:

- gravità funzionale indicata nella certificazione, necessità di supporto educativo e grado di compromissione funzionale nelle aree indicati nella Diagnosi Funzionale;
- gravità del contesto (numero degli alunni per classe, situazioni particolarmente problematiche, ecc.);
- grado del percorso di integrazione fino a quel momento realizzato.

Le Commissioni svolgono altresì funzioni di monitoraggio delle attività programmate rilevando buone prassi o criticità.

I Comuni committenti, ciascuno per gli alunni di competenza, provvederanno altresì:

- in caso di ritiro di alunno dalla Scuola e/o di cambio di residenza dello stesso, a dare immediata comunicazione scritta, anche tramite e-mail, all'appaltatore ai fini della cessazione dell'intervento educativo;
- nel caso in cui un alunno si ritiri da un'Istituzione Scolastica, ma continui ad essere residente nel medesimo Comune l'intervento di sostegno continuerà presso l'Istituzione Scolastica ove il minore è trasferito;
- per le prestazioni affidate, al pagamento del corrispettivo, con cadenza mensile, entro 30 giorni dalla data della ricezione della fattura mensile, riscontrata regolare corredata da apposito modulo di qualità predisposto da ciascun Comune committente per gli orinativi relativi al proprio lotto, al fine di verificare la regolarità delle prestazioni rese dalla impresa aggiudicataria e del DURC regolare. Il modulo dovrà essere precedentemente vidimato dal Dirigente Scolastico di ciascuna Scuola interessata.
- alla fornitura dei pasti al personale avente diritto.

Ogni Amministrazione comunale, pertanto, instaurerà un rapporto diretto con l'appaltatore, e risponderà contrattualmente esclusivamente per le ore affidate per l'attività di sostegno ai propri residenti. Il Comune di Cento pertanto non è responsabile della gestione dell'appalto, responsabilità che deve essere ricercata nelle figure di legge di ogni comune committente.

#### **ART. 11 - COMPETENZE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI**

Le Istituzioni scolastiche sono i soggetti che garantiscono la piena integrazione scolastica, attivando tutte le azioni previste dall'Accordo di programma, degli obiettivi formativi e scolastici inerenti il pieno diritto allo studio d'ogni bambino/alunno con disabilità, rapportandosi attivamente alle famiglie e al territorio. L'integrazione scolastica è realizzata con tutti gli strumenti attivi dati dall'autonomia di cui al DPR 275/99 e alle norme che regolano la scuola paritaria. Per ciascun Lotto le Istituzioni scolastiche si coordineranno con l'appaltatore nella persona del responsabile del servizio individuato dall'appaltatore al fine di ottimizzare le modalità di erogazione del servizio.

Nell'individuazione delle ore di servizio degli educatori il Dirigente Scolastico dovrà tenere conto degli orari di frequenza del minore, delle ore di sostegno assegnate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed effettuare una pianificazione oraria che permetta all'educatore un impegno nella stessa struttura scolastica anche su più situazioni e una articolazione oraria, su ciascun caso, non limitata ad interventi di poche ore ripartiti in tutte le giornate e su varie attività nell'arco del tempo scuola, al fine di qualificare l'intervento in termini di relazione educativa e di efficacia e per ridurre al minimo il *turn over* degli stessi educatori.

Il Dirigente Scolastico, sulla base del PEI, potrà disporre per ciascun alunno disabile delle risorse assegnate in sede di Commissioni Tecniche Locali (di cui al citato Accordo di programma, Capitolo 3 - *La Governance*) che curano la definizione dei bisogni e delle risorse necessarie per ciascun bambino/alunno. Le risorse assegnate comprendono sia le ore di sostegno settimanali frontali ed un monte ore mensile non frontale per le attività collegiali, gli incontri di verifica ed i colloqui con i genitori.

Le ore di sostegno educativo assegnate per ogni anno scolastico non potranno essere superate, fatto salvo il caso di nuovi inserimenti di alunni disabili in corso d'anno per i quali sia attribuita una ulteriore assegnazione di ore da parte dei comuni committenti.

La responsabilità della qualità dell'integrazione scolastica degli alunni disabili è in capo agli organi collegiali della Scuola, che prevedono nel P.O.F. tutte le azioni da intraprendere per garantire un positivo progetto di vita per ogni alunno.

I Dirigenti Scolastici attuano, in accordo con l'appaltatore, un sistema di controllo delle presenze degli educatori, al contempo si impegnano a garantire la costante informazione su tutti gli impegni programmati (consigli di classe, riunioni, colloqui con i genitori ecc).

Secondo le modalità di cui al precedente articolo 5 del presente Capitolato d'Oneri, nel caso di assenza non preventivata del minore all'educatore verrà riconosciuta la prima giornata di servizio, che dovrà essere prestata o di sostegno alla classe o per attività non frontali per il minore interessato.

In caso di assenza di un alunno il Dirigente scolastico dovrà comunicare all'appaltatore, entro la prima giornata, la durata dell'assenza.

Nel caso di ritiro dell'alunno dall'Istituzione Scolastica il Dirigente dovrà darne immediata comunicazione al Comune committente.

I Dirigenti Scolastici devono fornire all'appaltatore adeguate informazioni sui rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e provvedere alla redazione del DUVRI secondo l'allegato schema (Allegato B) e inviarne copia ai Comuni committenti, ciascuno per propria competenza. Devono coordinare le attività informandone l'appaltatore e tenere conto della presenza degli alunni disabili e del personale educativo dell'appaltatore nella predisposizione delle procedure di evacuazione, modificando, se del caso, il Piano di Emergenza del plesso scolastico ciò in quanto la determinazione, per gli appalti all'interno delle scuole, ha ribadito la necessità che l'appaltatore si coordini con il datore di lavoro che esercisce l'attività (dirigente scolastico), ipotesi d'altronde prevista dal comma 2, art. 26 del D.Lgs. 81/08.

Solo per il Comune di Cento: all'inizio di ogni anno scolastico, unitamente con l'assegnazione delle ore, il Comune di Cento invierà a ciascuna Istituzione Scolastica il "vademecum" all'interno del quale è illustrato il ruolo della figura dell'educatore all'interno del sistema scolastico dell'integrazione degli alunni con disabilità, con esplicitazione dei diritti e dei doveri dello stesso.

### **ART. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI**

A ciascuno dei Comuni Committenti per quanto di competenza spetta la supervisione dei servizi e la verifica delle attività svolte.

Sulla base del vigente *Accordo di Programma per l'integrazione scolastica e formativa dei bambini e alunni disabili* i Comuni svolgono attività di monitoraggio e di verifica degli interventi d'assistenza educativa in modo coordinato con le singole Istituzioni Scolastiche, affinché la presenza di figure aggiuntive al personale statale rappresenti una risorsa organizzativa per l'integrazione e impedisca ogni forma d'isolamento dei bambini/alunni disabili dalla vita di gruppo – classe e della comunità scolastica.

Al fine di effettuare in modo omogeneo sui vari territori tale monitoraggio il Comune di Cento si impegna, tramite il proprio coordinatore pedagogico, ad effettuare incontri di confronto e di ordinamento delle attività di controllo e di verifica dei Responsabili dell'esecuzione del contratto, coinvolgendo se necessario i Dirigenti Scolastici.

Il Responsabile del Servizio di ciascun Comune Committente, o suo delegato, può disporre, in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:

- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato, delle disposizioni di legge e dei Regolamenti Comunali;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- il rispetto dei diritti degli utenti;
- il consolidamento dei livelli di qualità e di gradimento attualmente raggiunti in riferimento al rapporto cittadino-utente/servizi;

Il Dirigente, o suo delegato, di ciascun Comune Committente hanno accesso ai locali scolastici in ogni momento, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato.

Le dirigenze scolastiche devono infatti acconsentire l'accesso ai locali a tutti gli organi di controllo, previa esibizione di apposita documentazione di identificazione.

Con la accettazione del presente capitolato d'oneri, la ditta certifica di aver preso visione delle sedi delle attività e di aver tenuto conto nell'offerta economica di tutti i costi relativi al servizio.

### **ART. 13 - SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ**

Il Servizio si svolgerà presso le sedi delle Istituzioni Scolastiche presso le quali sono inseriti i minori che necessitano del servizio di assistenza educativa, sulla base dello storico relativo all'anno scolastico 2023/2024. Le sedi presumibili sono le seguenti:

#### **LOTTO 1 Comune di Cento**

##### **Istituto Comprensivo Statale "D. Alighieri": Dirigenza Via Dante Alighieri 6 – Cento**

- Scuola dell'Infanzia Statale D. Alighieri Via D. Alighieri, 1 - Cento
- Scuola dell'Infanzia Statale Centro Infanzia Via Pacinotti, 9 - Cento
- Scuola Primaria " Guercino" Via D. Alighieri - Cento

- Scuola Primaria "G. Carducci" Via Gennari, 112 - Cento
- Scuola Media Statale "Il Guercino" Via Dante Alighieri, 6 - Cento

**Istituto Comprensivo Statale "G. Pascoli": Dirigenza Via Prato Fiorito, 78 – Cento**

- Scuola dell'Infanzia Statale Via Giovannina, 57/a - Cento
- Scuola dell'Infanzia Statale Penzale Via di Penzale, 27/1 - Cento
- Scuola dell'Infanzia Statale Santa Liberata, 3
- Scuola Primaria "Penzale" Via Prato Fiorito, 78 - Cento
- Scuola Primaria "G. Pascoli" Piazzale della Rocca n.5
- Scuola Media Statale "G. Pascoli" piazzale della Rocca n.5

**Istituto comprensivo "Ferruccio Lamborghini": Dirigenza Via RENAZZO,66 - Renazzo**

- Scuola dell'Infanzia Statale Bevilacqua Via Riga, 1165 - Bevilacqua
- Scuola Primaria Renazzo Via Renazzo 66/4 - Renazzo
- Scuola Primaria Bevilacqua Via Lamborghini, 409 - Bevilacqua
- Scuola Media Statale Renazzo Via Renazzo, 66/a - Renazzo

**IV Istituto comprensivo: Dirigenza Via SALVI, 15– Reno Centese**

- Scuola dell'Infanzia Statale XII Morelli Via Gallerani,10/1 - XII Morelli
- Scuola dell'Infanzia Statale Reno Centese Via Chiesa , 126 - Reno Centese
- Scuola dell'Infanzia Statale Casumaro Via Leonida Pavani - Casumaro
- Scuola Primaria "Don Milani" Via Pedagna, 5/A - Corporeno
- Scuola Primaria XII Morelli Via Gallerani 10/2 - XII Morelli
- Scuola Primaria Casumaro Via Casoni, 20 - Casumaro
- Scuola Primaria Reno Centese Via Chiesa, 126 - Reno Centese
- Scuola Media Statale "Il Guercino" Sede di Casumaro Via Casoni, 20- Casumaro

**Scuole secondarie di secondo grado**

- I.S.I.T. Industriale "U. Bassi" / Commerciale "P. Borgatti" Via Rigone, 1 - Cento
- I.P.S.I.A. "F.lli Taddia" Via Baruffaldi, 10 - Cento
- Liceo Ginnasio Statale "G. Cevolani" Via Matteotti, 17 - Cento
- Liceo Ginnasio Statale "G. Cevolani" Via Guercino - Cento

**LOTTO 2 Comune Terre del Reno**

**Istituto Comprensivo Statale di Terre del Reno, viale Europa 49**

- Scuola Infanzia Statale, via Gramsci 27, Mirabello
- Scuola primaria Mirabello "G.Gonelli", P.zza G.Roda, 12 – Mirabello
- Scuola Primaria S. Carlo, via Risorgimento 118 San Carlo
- Scuola Primaria S. Agostino, viale Europa 41, S.Agostino
- Scuola Primaria Dosso, P.za Garibaldi 4, Dosso
- Scuola Secondaria di Primo Grado via Giovecca, 34 - Mirabello
- Scuola Secondaria di Primo Grado viale Europa 49, S.Agostino
- Scuola Secondaria di Primo Grado via Matteotti 27, Vigarano Mainarda
- Istituto Comprensivo Statale n.4, via Pedagna 5 Corporeno
- I.I.S. "F.lli Taddia" via Baruffaldi 10, Cento
- I.I.S. "Giosuè Carducci" via Manzoni 2, Bondeno
- I.T.S. "I.Calvi" via Digione 20, Finale Emilia

### **LOTTO 3 Comune di Vigarano Mainarda**

#### **Istituto Comprensivo "A.Costa" via Matteotti, 27 - Vigarano Mainarda**

#### **Istituto Comprensivo "A.Costa" via Previati 31 – sede di Ferrara**

- Scuola dell'Infanzia Statale via Matteotti, 27 - Vigarano Mainarda
- Scuola primaria Statale Vigarano Mainarda via Margherita Hack,4 - Vigarano Mainarda
- Scuola secondaria di Primo Grado via Matteotti, 27 - Vigarano Mainarda
- Istituto Comprensivo Bentivoglio Infanzia – via Cavour 40, Poggio Renatico
- Istituto Superiore "G. Carducci" via Manzoni 2, Bondeno
- Istituto Comprensivo "Bonati" via Mons.Ulisse Gardenghi 5, Bondeno

### **LOTTO 4 Comune di Bondeno**

#### **Istituto Comprensivo via Mons.Ulisse Gardenghi 5, Bondeno**

- Scuola dell'infanzia Statale via Granatieri di Sardegna, 20 - Bondeno
- Scuola primaria Statale via Mons. Ulisse Gardenghi, 5 – Bondeno
- Scuola primaria Statale via Provinciale 165 – Scortichino
- Scuola secondaria di primo grado via Mons. Ulisse Gardenghi, 20 Bondeno
- Scuola secondaria di secondo grado via Casoni, 20 – Casumaro
- Istituto superiore " Calvi "sede di Finale Emilia via Digione, 20 Finale Emilia (MO)
- Istituto Superiore "G. Carducci" sede di Bondeno via Manzoni, 2 - Bondeno

### **SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE STATALI FUORI TERRITORIO**

- Istituto Istruzione Superiore "I. Calvi" sede di Finale Emilia Via Digione, 20 – Finale Emilia (MO)
- Istituto Istruzione Superiore "Vergani Navarra" via Sogari 3 - Ferrara
- Istituto Istruzione Superiore" N. Copernico – A. Carpeggiani via Pontegradella, 25 Ferrara
- Istituto Comprensivo " Filippo De Pisis" viale Krasnodar 102 Ferrara
- Istituto Comprensivo Statale Govoni Primaria, via Fortezza 20 Ferrara
- Istituto Superiore Einaudi via Savonarola 32, Ferrara
- Istituto Superiore "Aleotti" via Camilla Ravera 11, Ferrara

Le sedi potranno subire modificazioni in conseguenza dell'attività programmatica delle Amministrazioni comunali e della scuola di iscrizione dei minori necessitanti il sostegno. E' facoltà degli operatori economici prendere visione dell'ubicazione dei plessi esistenti sopra indicati, al fine di formulare un'offerta congrua.

### **ART. 14 - CONTRATTO**

Sarà stipulato un contratto per ciascun lotto da parte di ciascuna amministrazione committente nei termini previsti dall'art. 18 del D. Lgs. 36/2023 in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante.

Sono a carico della Ditta contraente tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria, nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico di ciascun Comune Appaltante.

### **ART. 15 - CORRISPETTIVO, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

Il corrispettivo dell'appalto per ciascun lotto riguarda tutte le prestazioni di cui al presente capitolato e verrà corrisposto a fronte dell'emissione mensile delle fatture riscontrate regolari.

Con tale corrispettivo, l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal committente per i servizi in argomento, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, essendo soddisfatto in tutto dal committente con il pagamento.

Detto corrispettivo può essere modificato adeguatamente in relazione ad eventuali variazioni della tipologia e/o delle dimensioni del servizio.

Le fatture per il Comune di Cento dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui al D.M. 55/2013, dovranno recare l'esatta ragione sociale: Comune di Cento - U.O.C. "Servizi Scolastici ed Educativi" - Via Provenzali, 15 - 44042 CENTO (FE) - Codice Fiscale: 81000520387, dovranno essere indirizzate al codice unico ufficio: n. 2ENPCX, dovranno riportare il numero di CIG per il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il numero della determinazione con la quale è stata disposta la fornitura e i dati del relativo impegno.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato a consuntivo sulla base delle fatture emesse mensilmente dall'aggiudicataria che devono riportare necessariamente i quantitativi lavorati nel mese precedente suddivisi per singola tipologia e ripartiti per intervallo di peso. Le fatture saranno poste in liquidazione qualora positivamente riscontrate dall'U.O.C. "Servizi Scolastici ed Educativi" nel rispetto della normativa vigente.

I Comuni di Terre del Reno, Bondeno e Vigarano Mainarda provvederanno ad inviare all'aggiudicatario in tempo utile tutte le indicazioni per la fatturazione, compresa l'indicazione del CIG.

Eventuali contestazioni relative alle fatture saranno comunicate all'aggiudicataria, da parte di ciascun Ente Committente a mezzo PEC, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse attestato dall'apposizione del numero di protocollo dell'Ente.

Il pagamento dei corrispettivi da parte di ciascun Ente Committente avverrà solo dopo aver verificato la regolarità del DURC e previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte del funzionario competente, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture al Protocollo Generale di ciascun Comune Committente.

L'appaltatore consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e della L. 17/12/2010, n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, in caso di aggiudicazione, dovrà comunicare a ciascuno dei Comuni Committenti per i lotti di riferimento i conti correnti dedicati su cui l'Amministrazione potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto

Le eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata a tutti i Committenti.

L'appaltatore ed i soggetti della filiera produttiva che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dovranno dare immediata comunicazione a ciascuno dei Comuni committenti.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Su richiesta dell'appaltatore secondo le modalità previste dall'art. 125 del Dlgs. 36 del 2023 potranno essere annualmente anticipate somme, nel limite del valore annuale dei servizi.

## **ART. 16 - REVISIONE PREZZI**

Per il primo anno del contratto l'importo del costo dell'appalto è fisso ed invariabile.

I prezzi applicati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati per il primo anno contrattuale. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (solo per la parte eccedente il cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto previsto all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice e, nello specifico quello relativo ai prezzi dell'Indice alla produzione dell'industria e dei servizi e la variazione delle retribuzioni contrattuali orarie riferite al CCNL applicato (per il costo della manodopera).

La revisione dei prezzi può essere richiesta dall'appaltatore con istanze dirette al Comune responsabile di ciascun lotto a partire dalla seconda annualità di contratto. La richiesta deve essere supportata da idonea documentazione probatoria.

All'esito della conduzione di apposita istruttoria l'Amministrazione riscontrerà la richiesta entro 30 giorni salva la necessità di richiedere integrazioni e/o chiarimenti.

Al presente appalto si applica il disposto dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023.

## **ARTICOLO 17 – GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi relativi all'esecuzione del servizio l'affidatario per il lotto o i lotti di cui è risultato aggiudicatario è tenuto a versare al Comune committente al momento della stipula del contratto o all'inizio dell'esecuzione anticipata del contratto idonea cauzione definitiva, in conformità con quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La garanzia deve essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'affidatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. L'Ente locale ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto, oltre ai casi contemplati dall'art. 106, co. 8, primo, secondo e terzo periodo, anche per una percentuale pari al 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo del comma 8, quando l'operatore economico possieda le seguenti certificazioni: UNI ISO 21001 Sistemi di gestione per le organizzazioni di istruzione e formazione e/o UNI/pDR 125 Certificazione del sistema di gestione per le parità di genere all'interno delle Organizzazioni previste dall'allegato II.13 del codice.

## **ART. 18 - SICUREZZA E DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016**

Al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, l'Affidatario verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali di ciascuno dei Comuni committenti per quanto di competenza.

Il Responsabile del Trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per la messa in atto di misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

L'art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che i trattamenti da parte di un Responsabile del Trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del 19 diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il Responsabile del Trattamento al Titolare del Trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del Trattamento.

La nomina è da intendersi valida per tutta la durata del contratto principale relativo al servizio oggetto dell'affidamento che vincoli l'Affidatario al Titolare del Trattamento. L'Affidatario sarà nominato Responsabile del Trattamento dei dati degli utenti che saranno raccolti e trasmessi dal Comune di Cento e dagli altri Comuni Committenti, per quanto di competenza in qualità di Titolare del Trattamento.

Il Committente rilascia, pertanto, al gestore l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e si precisa che:

### Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cento (FE) con sede provvisoria in Cento Via del Guercino n. 62, cap. 40042.

### Il Responsabile della protezione dei dati personali



Il Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA ([dpo-team@lepidait.it](mailto:dpo-team@lepidait.it)).

I restanti Comuni Committenti del Distretto comunicheranno all'appaltatore subito dopo la sottoscrizione del contratto l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento, ciascuno per la propria competenza.

#### Responsabili del trattamento

L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

#### Soggetti autorizzati al trattamento

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

#### Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cento e dagli altri Comuni Committenti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) non necessita del consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità relative al procedimento di appalto.

#### Destinatari dei dati personali

I dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione fatta eccezione per gli adempimenti normativamente previsti nell'ambito del presente appalto.

#### Periodo di conservazione

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

#### Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di partecipare all'appalto.

### **ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO E SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023 "I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo". Il concorrente, pertanto, indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In particolare, rispetto alle attività del presente appalto, considerata la natura delle stesse, non è subappaltabile alcuna attività.

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120, comma 1 lett. d) n. 2, D.Lgs. n. 36/2023, è fatto divieto all'affidatario di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'affidatario medesimo, riportando il CIG. In caso di inosservanza da parte dell'affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della Determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC) così come modificata dalla Determinazione n. 556 del 31 maggio 2017.

## **ART. 20 – AGGIUDICAZIONE**

I servizi in oggetto saranno aggiudicati mediante procedura aperta, secondo le modalità indicate nel disciplinare d'appalto e del bando di gara.

## **ART. 21 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il RUP per il Comune di Cento e i Responsabili degli altri Comuni Committenti possono autorizzare l'esecuzione anticipata dell'intera prestazione contrattuale dopo l'intervenuta aggiudicazione dell'appalto, nel rispetto e secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 8 e9, del D. Lgs n. 36/2023, mediante sottoscrizione di idoneo processo verbale e previa acquisizione della cauzione definitiva e polizza assicurativa (lotto 1).

Ciascun Comune al momento dell'esecuzione anticipata del contratto deve acquisire la cauzione definitiva e polizza assicurativa.

Nell'ipotesi di esecuzione anticipata di cui al comma 1, ciascun responsabile del progetto di ciascun comune committente, in caso di mancata successiva stipula del contratto, tiene conto delle prestazioni già eventualmente erogate ai fini del rimborso delle spese all'aggiudicatario provvisorio che ha eseguito le prestazioni contrattuali in via anticipata. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite del committente, per quanto di rispettiva competenza, per l'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, ciascun Comune committente ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art.113 del Dlgs. 36/2023 l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9.

I Comuni di Terre del Reno, Vigarano Mainarda e Bondeno comunicheranno il nominativo del Responsabile di progetto, che svolgerà la funzione di Rup per il lotto di competenza.

Per Ciascun Comune Committente il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria del relativo lotto.

## **ART. 22 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE**

Nessuna variazione o modifica, n al contratto nei limiti dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione di ciascun Comune Committente. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione del committente lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

### **ART. 23 - VARIANTI INTRODOTTE DAL COMMITTENTE**

Ciascun comune committente può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi e comunque nei limiti dell'art. 120 del Dlgs. 36/2023:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal committente;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- d) nell'esclusivo interesse del committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'appaltatore e che siano ritenute opportune dal committente.

### **ART. 24 - VARIAZIONI**

I comuni committenti si riservano la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023 e fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Tale variazione dell'ammontare del servizio è giustificata dall'eventuale modifica del budget messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

### **ART. 25 - INADEMPIMENTI E CAUSE DI RISOLUZIONE**

L'appaltatore è tenuto a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato.

Nel caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi o condizioni di cui al comma precedente, il responsabile della esecuzione del contratto di ciascun Comune committente inoltrerà apposita contestazione e diffida ad adempiere, assegnando il termine di giorni venti decorso inutilmente il quale o valutate negativamente le controdeduzioni pervenute la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

In ogni caso ciascun Comune committente può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione espressa da comunicarsi all'aggiudicataria a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni del contratto;
- mancato assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;
- mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente intervento, di cui all'art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla Legge 217/2010; mancata regolarità contributiva dei dipendenti impiegati nel servizio;
- reiterati e gravi inadempimenti imputabili all'aggiudicataria, comprovati dall'applicazione di penali per un totale pari ad almeno il 10% annuo del valore del contratto;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto, dei crediti o del subappalto;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa;
- sospensione della prestazione oggetto del servizio e, comunque, delle attività previste nel presente Capitolato;
- mancata osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente Capitolato.
- mancata osservanza dei contenuti e degli obblighi di condotta previsti nei Codici di comportamento nazionale e del Comune di Cento e degli altri Comuni Committenti.

In tutti i casi di risoluzione, ciascun Comune committente per quanto di sua competenza ha diritto di ritenere in via definitiva la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'aggiudicataria per il risarcimento del danno.

Ciascun comune committente, fatta salva la richiesta di maggior danni, può rivalersi sulla cauzione anche nei seguenti casi:

- a) a copertura delle spese conseguenti all'esecuzione d'ufficio dei servizi necessari e per limitare gli effetti negativi dell'inadempimento dell'impresa;
- b) a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'impresa;
- c) a copertura delle spese per l'esecuzione d'ufficio dei servizi in caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato da parte dell'appaltatore.

## **ART. 26 - PENALITÀ**

In caso di inadempienze il Direttore dell'esecuzione del contratto individuato da ciascun Comune, proporrà al Responsabile del procedimento di ciascun Comune committente, con nota motivata da comunicarsi anche all'appaltatore, l'applicazione delle penali, secondo le indicazioni dell'elenco sotto indicato, in rapporto alla gravità dell'inadempienza e secondo quanto stabilito dall'art. 126, 1° comma del Dlgs.36/2023. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Ciascun comune committente in caso di inadempienze applicherà penali secondo le indicazioni dell'elenco sotto indicato, in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

L'appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Il provvedimento è assunto dal Responsabile del Progetto di ciascun Comune Committente.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della irrogazione della stessa. Decorso inutilmente tale termine, ciascun comune committente per quanto di competenza procederà al recupero della penalità, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo la contestazione.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla committenza per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e dall'obbligo dell'appaltatore di risarcire l'eventuale danno arrecato al committente in dipendenza dell'inadempimento.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del committente sono notificate all'appaltatore in via amministrativa.

All'esito positivo della verifica di conformità il Rup rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore esso, però, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, c.c..

L'applicazione delle penali si intendono per ciascun lotto e per singolo evento indipendentemente dalle sedi non esclude il diritto di ciascun Comune committente per quanto di competenza a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'appaltatore non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del servizio, obblighi tutti che dovranno essere conformi al Progetto presentato dall'Impresa in sede di gara, saranno applicate, con atto del RUP di ciascun comune committente per quanto di competenza, le penali cui qui di seguito si riportano gli importi:

- a) € 1.500,00 per ogni giorno di mancato rispetto delle norme di Capitolato sulla dotazione e sui requisiti del personale;
- b) € 1.500,00 per ogni giorno di ingiustificata mancata sostituzione di personale assente o ricusato nelle dovute forme dall'Amministrazione Comunale;
- c) € 1.000,00 per ogni mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene, ivi inclusa la carenza di materiale di consumo;
- d) € 1.000,00 per la mancata attuazione dei corsi di formazione del personale;
- e) € 1.000,00 per la violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

- f) € 3.000,00 per la mancata osservanza delle norme di legge relative alla regolare assunzione del personale impiegato nell'espletamento dei servizi affidati;
- g) € 3.500,00 per mancato espletamento del servizio giornaliero;
- h) € 3.000,00 per ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente Capitolato.

In caso di recidiva le penalità sono raddoppiate, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

#### **ART. 27 - RECESSO**

L'appaltatore è tenuto all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto o da una parte di esso, secondo le modalità previste dall'art. 123 del Dlgs. 36/2023 salvo l'obbligo del preavviso di almeno 20 giorni, qualora il Comune Committente per il lotto di propria competenza intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale del servizio assegnato, in relazione alle modifiche normative e/o organizzative del servizio, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società per la gestione del servizio o di altro ente che verrà allo scopo individuato per la gestione di tale servizio. In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Il committente può inoltre risolvere il contratto d'appalto nei seguenti casi non imputabili all'appaltatore:

- a) per motivi di pubblico interesse;
- b) in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
- c) in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nei casi in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip ed Intercent-ER successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999.

In tutti i casi previsti dai commi precedenti, fatta eccezione per il recesso di cui alla lettera c) del comma precedente, l'appaltatore concorderà un equo indennizzo con il committente.

L'appaltatore può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile (articoli 1218, 1256 e 1463 codice civile).

#### **ART. 28 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ**

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. In materia di verifiche di conformità si rinvia alla normativa vigente in materia.

#### **ART. 29 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del contratto di servizio che verrà stipulato con l'affidatario ed eventuali successivi patti o comunque ad esso connessa, il foro competente sarà quello di Ferrara. È escluso l'arbitrato.

Ai sensi dell'art.215 del Dlgs. n.36/2023 per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2. Il collegio è costituito da tre membri. Va nominato prima dell'avvio dell'esecuzione entro 10 giorni ad iniziativa di ciascun Comune committente per quanto di competenza e i costi sono ripartiti tra le parti, in misura del 50%.